

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Oneri deducibili e detraibili

Gli **oneri detraibili** consentono di detrarre dall'imposta una percentuale della spesa sostenuta; mentre, gli **oneri deducibili** permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l'imposta lorda. Si propone una **guida dettagliata** su tutte le tipologie di oneri da inserire in dichiarazione e alcune **check list** per raccogliere e condividere con i clienti i dati utili.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

UNICO 2015: detrazione e deduzione per locazione di alloggi

In favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad **abitazione principale**, è prevista una detrazione rapportata al reddito complessivo per il triennio 2014-2016: in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, gli interessati dovranno compilare il **rigo RP71** dedicato agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Tasi e modelli precompilati - Registro: agevolazioni prima casa - Nuove black list in G.U.

Lavoro - NASpl: il vademecum dell'INPS

Impresa - Decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone

Scadenze dal 22 maggio al 5 giugno 2015

ADEMPIMENTI

Oneri deducibili e detraibili


di Antonio Gigliotti

Gli **oneri detraibili** consentono di detrarre dall'imposta una percentuale della spesa sostenuta; mentre, gli **oneri deducibili** permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l'imposta lorda.

Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari. In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero).

E' bene tuttavia ricordare che vi sono anche:

- ↳ oneri per i quali non è ammessa la detrazione/deduzione nel caso in cui sono stati sostenuti per familiari a carico,
- ↳ oneri per i quali, al contrario, la detrazione/deduzione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse di familiari non a carico.



Le novità

Le novità introdotte per l'anno d'imposta 2014 possono essere riassunte nei punti che seguono.

NUOVI CODICI 36 E 37 PER I PREMI ASSICURATIVI

I premi versati in relazione a contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio:

di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;

di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Per il 2013 erano detraibili nel limite massimo complessivo di € 630,00 e trovavano collocazione nei righi "generici" del quadro RP (righe da RP8 a RP14) con il codice 12.

Dal 2014, la detraibilità si tali oneri segue le nuove regole:

- vige un limite di detraibilità generale pari ad **€ 530,00** applicabile complessivamente ai premi relativi:
 1. alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001) e
 2. alle assicurazioni vita e contro gli infortuni (contratti stipulati o rinnovati fino al 2000);
- per i soli premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, trova applicazione il limite di detraibilità di **€ 1.291,14**, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente (codice 36).

EROGAZIONI AD ATTIVITÀ CULTURALI (CODICI 26, 27 E 28) E INCOMPATIBILITÀ CON L'“ART-BONUS”

Con l'art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, è stato introdotto un **nuovo credito d'imposta** a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. "Art-Bonus") per il triennio 2014 - 2016.

Detto credito d'imposta (**nuovo rigo CR9**) è pari al **65% delle somme versate nel 2014** (50% per il 2015 ed il 2016) e va ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Le erogazioni liberali individuate dal:

- codice 26 - a favore delle attività culturali ed artistiche;
- codice 27 - a favore degli enti dello spettacolo;
- codice 28 - a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;

sono detraibili a condizione che per le stesse il contribuente non fruisca del credito di imposta "art-bonus" - rigo CR9.

- sono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle **erogazioni liberali a favore delle Onlus** (righe da RP8 a RP14, codice 41) e alle **erogazioni liberali a favore dei partiti politici** (righe da RP8 a RP14, codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;
- è riconosciuta una **deduzione** dal reddito complessivo pari al 20 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo RP32);
- agli **inquilini di alloggi sociali** adibiti ad abitazione principale spetta una **detrazione** pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo RP71);
- ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una **detrazione** pari al 19 per cento delle spese sostenute per i **canoni di affitto dei terreni agricoli**, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (rigo RP73)

Gli oneri detraibili

Nel prospetto che segue vengono individuati alcuni aspetti ritenuti di rilievo in merito ai principali oneri detraibili.

ONERE DETRAIBILE	REQUISITI E DOCUMENTI DA CONSERVARE	CRITICITA'
<p>Spese sanitarie</p>	<p>È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> -prestazioni chirurgiche; -analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; -prestazioni specialistiche; -acquisto o affitto di protesi sanitarie; -prestazioni rese da un medico generico; -ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. -acquisto di medicinali; -spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011); -spese relative al trapianto di organi; -importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. <p>Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro (non è invece previsto alcun limite massimo).</p> <p>La documentazione in questo caso richiesta è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> → medicinali e ticket sui farmaci: scontrino <u>parlante</u> o fattura, → prestazioni mediche e certificati medici (<i>uso sportivo, rinnovo patente, visite legali, etc.</i>): ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico, ovvero ricevuta del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN; → analisi, esami, terapie: ricevuta rilasciata dalla struttura sanitaria presso il quale è stata eseguita la prestazione, ovvero ricevuta del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN; → prestazioni sanitarie riabilitative (infermieri, logopedisti, etc.): ricevuta/fattura rilasciata dall'operatore e prescrizione medica; → cure termali e prestazioni rese da dietisti, fisioterapisti, chiropratici: fattura/ricevuta della struttura/professionista che ha eseguito la prestazione e prescrizione medica; <p>acquisto/affitto di protesi sanitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> → fattura/ricevuta rilasciata dal soggetto esercente l'arte ausiliaria della professione sanitaria; → scontrino fiscale con attestazione del 	<p>Lo scontrino deve essere sempre "parlante"! L'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli scontrini parlanti non devono necessariamente riportare la tradizionale dicitura farmaco o medicinale, tali diciture possono essere sostituite dalle corrispondenti sigle: OTC : medicinale da banco; SOP: senza obbligo di prescrizione; Omeopatico; Ticket; Med: medicinale; F.co: farmaco.</p> <p>I parafarmaci non sono detraibili (risoluzione n. 396 del 22 ottobre 2008)</p> <p>Attenzione agli oneri rimborsati! Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2014 che nello stesso anno sono state rimborsate. Con riferimento alle spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro, se gli stessi hanno concorso a formare il reddito per la quota superiore a 3.615,20 euro, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente. Possono, inoltre essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento); le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.</p>

	<p>soggetto autorizzato all'esercizio di arte ausiliaria dalla quale si evinca che l'acquisto della protesi serve per sopperire una patologia del contribuente o dei familiari a carico;</p> <p>→ fattura o scontrino, corredato da prescrizione medica o autocertificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico;</p> <p>attrezzature sanitarie: ricevuta fiscale/fattura della farmacia o esercizio commerciale in cui lo strumento sanitario è stato acquistato.</p>	
<p>Spese sanitarie per patologie esenti (colonna 1)</p>	<p>Devono essere qui indicate le spese relative ad alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il SSN ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie.</p>	<p>Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).</p> <p>Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.</p> <p>L'agevolazione consiste nella <u>possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta</u>.</p> <p>L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730/3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.</p>
<p>Spese sanitarie per familiari non a carico</p>	<p>Va indicato l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta (vedi rigo precedente)</p>	<p>È in questo caso necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenga l'indicazione del soggetto a favore del quale la spesa medica è stata sostenuta.</p> <p>È necessario che l'appartenenza alle "patologie esenti" sia documentata da apposita certificazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale attestante che la patologia di cui è affetto il familiare rientra tra quella che hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.</p>
<p>Spese sanitarie per persone con disabilità</p>	<p>Spese sostenute:</p> <p>1. per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ poltrone per inabili non deambulanti; ➤ arti artificiali per la deambulazione; ➤ costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche; ➤ installazione e/o manutenzione delle pedane di sollevamento; ➤ trasformazione dell'ascensore adatto al contenimento della carrozzella; ➤ apparecchi per il contenimento di fratture ernie e per la correzione della colonna vertebrale; 	<p>La detrazione riconosciuta è pari al 19% dell'intera spesa sostenuta, senza alcun limite massimo o minimo.</p> <p>Spese sanitarie & bonus ristrutturazioni</p> <p>La detrazione in oggetto può essere fruita soltanto sulla parte che eccede quella per la quale si intende eventualmente fruire del bonus ristrutturazioni.</p>

	<p>2. per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione, individuati ai sensi dell' art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione).</p> <p>È in questo caso necessario produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fattura, ricevuta o quietanza di pagamento attestante l'acquisto del bene o la fruizione del servizio. - Verbale di riconoscimento oppure autocertificazione stilata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante lo status di portatore di handicap. - Prescrizione del medico curante o autocertificazione che attesti la necessità del sussidio. 	
<p>Spese veicoli per persone con disabilità</p>	<p>Spese sostenute per l'acquisto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili: <ul style="list-style-type: none"> - Autoveicoli; - Motocarrozze; - Autoveicoli e motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto disabili; - Autocaravan. 2. di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. <p>In questo caso è necessario produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fattura, ricevuta o quietanza di pagamento attestante l'acquisto del veicolo o il sostenimento delle spese connesse.. <p>Si ricorda inoltre che le impeditive capacità motorie permanenti devono risultare da certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica istituita ai sensi dell'art. 4 L. 104/92. La sussistenza dei requisiti richiesti potrà essere anche fornita mediante autocertificazione attestante che l'invalidità comporta ridotte o impeditive capacità motorie permanenti (la quale dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità).</p>	<p>La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.</p> <p>La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.</p> <p>In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo.</p> <p>Le riparazioni</p> <p>La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.</p>

<p>Spese per l'acquisto di cani guida</p>	<p>Va indicata la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.</p> <p>Va in questo caso prodotto: Documento di spesa che attesta l'acquisto del cane guida</p> <p>Documentazione attestante lo specifico handicap del soggetto.</p>	<p>La detrazione spetta per un solo animale e nel limite di 18.075,99. Nel limite vanno ricomprese le spese eventualmente sostenute per l'acquisto del veicolo per il portatore di handicap.</p> <p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta. Per le spese di mantenimento del cane guida, il soggetto non vedente ha diritto a una detrazione forfetaria di € 516,46.</p>
<p>Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione</p>	<p>Questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2010 e/o nel 2011 e/o nel 2012 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro e hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.</p> <p>→ Nella colonna 2 indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.</p> <p>→ Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire.</p>	
<p>Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale</p>	<p>Indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.</p> <p>La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.</p> <p>In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.</p> <p>Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.</p> <p>Documenti da produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Copia del contratto di mutuo; ➤ Copia dell'atto di compravendita dell'immobile; ➤ Quietanze di pagamento degli interessi passivi; ➤ Documentazione che attesta l'utilizzazione come abitazione principale 	<p>I requisiti oggettivi</p> <p>-Stabilire nell'immobile la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari entro un anno dall'acquisto (si ha però diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.)</p> <p>-Stipulare il mutuo entro l'anno precedente o successivo all'acquisto</p> <p>I requisiti soggettivi</p> <p>Essere acquirente dell'immobile e intestatario del mutuo.</p> <p>Attenzione agli oneri accessori!</p> <p>Rientrano nel concetto di "oneri accessori" molte spese che vengono spesso ignorate (es. gli <u>oneri fiscali</u>, compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato, <u>spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc.</u>)</p> <p>Solo i mutui!</p> <p>Danno diritto alle detrazioni solo gli interessi su mutui (NO aperture di credito bancarie; NO gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio; NO gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.)</p> <p>È abitazione principale anche se vi dimora un familiare!</p> <p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente</p>

		<p>acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).</p> <p>Non detraibili gli interessi dei familiari! Non è possibile portare in detrazione gli interessi sostenuti per conto di soggetti fiscalmente a carico. <u>Unica eccezione</u> è la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico, in caso di mutuo cointestato.</p> <p>Quando si perde la detrazione Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.</p>
<p>Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili</p>	<p>Indicare, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli interessi passivi; ✓ gli oneri accessori; ✓ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione <p>per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.</p>	<p>L'accollo del mutuo Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo. La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti</p>
<p>Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio</p>	<p>Indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.</p> <p>La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.</p>	
<p>Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale</p>	<p>Indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.</p> <p>La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.</p>	<p>Requisiti oggettivi: La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei 6 mesi antecedenti, ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.</p>
<p>Interessi per prestiti o mutui agrari</p>	<p>Indicare gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.</p>	<p>La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.</p>

<p>Spese per istruzione</p>	<p>Con tale codice si devono indicare le spese di istruzione sostenute nel 2014, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.</p> <p>Documentazione da produrre: Bollettino bancario Bollettino postale Ricevuta o quietanza di pagamento</p> <p>Dati necessari:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Dati dell'Istituto o Università➤ Causale del versamento➤ Importo pagato <p>Dati anagrafici dello studente</p>	<p>Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell'interesse del coniuge, dei figli e degli altri familiari a carico.</p> <p>Quali sono le spese detraibili? Si specifica che, per quanto riguarda <i>le spese scolastiche delle Università</i>, sono detraibili: le spese di immatricolazione e iscrizione, anche se riferibili a più anni (<i>e quindi, anche di iscrizione ad anni fuori corso</i>); le spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, con test di verifica della preparazione. Tali prove sono, infatti, indispensabili per accedere allo specifico corso universitario.</p> <ul style="list-style-type: none">- le soprattasse per esami di profitto e laurea;- le spese di frequenza;- le spese relative a corsi di specializzazione. <p>Le spese non detraibili Non sono detraibili le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none">- per l'acquisto di testi scolastici, di strumenti musicali, di materiale di cancelleria etc. (<i>R.M. 17/06/80, n. 8/803</i>);- per i viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza alle scuole (<i>R.M. 27/10/80, n. 2/1184</i>). <p>Le Università private I Corsi presso istituti o università private o straniere sono detraibili, facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l'università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell'istituto statale italiano.</p> <p>I master universitari Si evidenzia che la C.M. n. 101/2000, al punto 8.2, ha chiarito che i costi sostenuti per la frequentazione di master universitari sono oneri detraibili solo nel caso in cui siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione sempre che siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati. Se i master sono gestiti da Università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.</p> <p>I corsi di specializzazione I corsi di specializzazione per laureati sono detraibili a condizione che essi siano riconosciuti dall'ordinamento universitario; non sono pertanto detraibili, per esempio, le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione.</p>
------------------------------------	---	--

		<p>Corsi SSIS per l'abilitazione ad insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori, sono detraibili, in quanto assimilabili ai "corsi d'istruzione universitaria".</p> <p>Le scuole di grado inferiore Con riferimento alle scuole materne elementari e secondarie di primo grado, essendo previsto l'obbligo scolastico non vi sono importi da pagare. Eventuali versamenti devono essere qualificati come contributi volontari e non sono pertanto detraibili come spese di istruzione (ma rientrano le erogazioni liberali detraibili)</p>
<p>Spese funebri</p>	<p>Spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37.</p>	<p>Spese detraibili solo per i familiari di cui all'art. 433 cc ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coniuge; - coniuge effettivamente e legalmente separato; - figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti adottivi, affiliati e affidati; - genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi; - adottanti; - generi e nuore; - suocero e suocera; - i fratelli e le sorelle anche unilaterali <p>La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico</p> <p>Il decesso Ai fini della detraibilità della "spesa funebre", ci deve essere un rapporto di causa-effetto tra il decesso e il sostenimento della spesa. Sono quindi escluse le spese sostenute dal contribuente in previsione di future onoranze funebri. Beneficia della detrazione della spesa funebre il soggetto che l'ha effettivamente sostenuta.</p> <p>La ripartizione La detrazione può essere ripartita sul reddito di più persone se, nel documento contabile, anche se intestato ad un unico soggetto, è stata annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese (C.M. 25/07/79, n. 26/8/1270).</p>
<p>Spese per addetti all'assistenza personale</p>	<p>Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.</p> <p>Documentazione da produrre: Certificazione medica dello stato di non autosufficienza del soggetto Ricevuta del soggetto che presta assistenza (persona fisica, cooperativa di servizi, casa di cura o riposo). La ricevuta deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.</p>	<p>Il requisito Stato di non autosufficienza del soggetto che beneficia dell'assistenza Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.</p> <p>Condizioni e limiti di deducibilità La detrazione spetta su un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro (con riferimento a quest'ultimo limite vanno computati anche i canoni di locazione soggetti a cedolare secca)</p> <p>Il familiare che non è a carico L'onere è detraibile anche per i familiari non fiscalmente a carico e non conviventi. Ne usufruisce il soggetto che ha pagato la spesa.</p>

<p>Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)</p>	<p>Spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.</p> <p>Documentazione da produrre: Bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; 2. la causale del pagamento; 3. l'attività sportiva esercitata; 4. l'importo pagato; 5. i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento. <p>L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro. La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.</p>	<p>Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell'interesse di altri familiari fiscalmente a carico.</p>
<p>Spese per intermediazione immobiliare</p>	<p>Compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.</p> <p>L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro. Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.</p> <p>Documentazione da produrre Relativamente alla documentazione necessaria, nel silenzio delle istruzioni ministeriali, si ritiene che la spesa debba essere documentata mediante fattura emessa dal mediatore immobiliare. Tuttavia, può essere utile anche la copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell'immobile nel quale sono riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione; 2. le modalità di pagamento della spesa stessa; 3. il numero di partita IVA o il codice fiscale dell'agente immobiliare. 	<p>Il preliminare di vendita Circa la possibilità di detrarre anche gli oneri di intermediazione immobiliare relativi al contratto preliminare di compravendita, l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 26/E del 30 gennaio 2009, ha chiarito che, qualora sia stato stipulato un compromesso di vendita e, contestualmente, il promissario acquirente abbia pagato il compenso all'agenzia immobiliare, la detrazione d'imposta compete a condizione che il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato, in quanto la registrazione del contratto preliminare di vendita formalizza l'impegno alla stipula del contratto definitivo di acquisto.</p> <p>Nessuna detrazione se il familiare è a carico Non è ammessa la detrazione delle spese sostenute per familiari a carico</p>
<p>Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari</p>	<p>Spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili a uso abitativo (Legge 9 	<p>I requisiti Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati</p>

<p>fuori sede</p>	<p>dicembre 1998, n. 431),</p> <p>- o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.</p> <p>Documentazione da produrre: Copia del contratto di locazione; Quietanza di pagamento.</p>	<p>aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.</p> <p>Non è richiesto che si tratti di un contratto specifico per studenti, ma la condizione necessaria e che lo stesso sia regolarmente registrato.</p> <p>È indifferente, ai fini della fruizione del beneficio in esame che l'università frequentata sia pubblica o privata. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità della detrazione di contratti stipulati da studenti universitari all'estero (Circ. 21 Aprile 2009 n. 18).</p> <p>Il deposito cauzionale Qualora il contratto stipulato preveda un deposito cauzionale tale cifra non concorre alla formazione della spesa totale pagata a titolo di canone di locazione</p>
<p>Premi di assicurazione</p>	<p>Attenzione! Dal 2014, è stato modificato il regime di detraibilità dei premi di assicurazione e pertanto si è reso necessario sostituire il "vecchio" codice 12, che nel Mod. 730/2014 individuava la generalità dei premi assicurativi, con i nuovi codici 36 e 37. In particolare, i premi relativi alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità permanente (dal 2001) e le assicurazioni vita e contro gli infortuni (fino al 2000) sono detraibili nel limite di € 530,00. Tali oneri sono individuati dal nuovo codice 36; - assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sono detraibili nel limite di € 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni di cui al precedente punto. Tali oneri sono individuati dal nuovo codice 37. 	
<p>Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico</p>	<p>Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico.</p> <p>Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico.</p> <p>Documentazione da produrre Attestazione di spesa e documentazione espressamente richiesta per la particolare tipologia di intervento.</p>	<p>La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stata rilasciata la certificazione.</p> <p>Il bonus ristrutturazioni Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.</p>
<p>Spese veterinarie</p>	<p>spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.</p>	<p>L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.</p> <p>Sono detraibili le spese veterinarie sostenute nell'anno 2014 per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Si possono detrarre sia le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, che gli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti (C.M.</p>

		<p>14 giugno 2001, n. 55). La detrazione non spetta per le spese relative alla cura di animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> → destinati all'allevamento, riproduzione o al consumo alimentare; → di qualunque specie, allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole; → utilizzati per attività illecite
<p>Spese per asili nido</p>	<p>Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.</p> <p>La spesa può essere documentate con fattura, ricevute o quietanze di pagamento, bonifico.</p>	<p>I requisiti Costituiscono asili nido, le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono interessati i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni; - la detrazione massima concessa è di 632 euro per figlio e si riferisce alle rette effettivamente pagate nel 2014. <p>La spesa effettivamente sostenuta Qualora il documento di spesa sia intestato al bambino o a uno solo dei coniugi è comunque possibile specificare tramite annotazione sullo stesso le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.</p>


Gli oneri deducibili

Richiamiamo, nella tabella che segue, alcuni dei principali oneri deducibili

ONERE	ASPETTI RILEVANTI
<p>Contributi previdenziali (RP21)</p>	<p>Trattasi in particolare di contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.</p> <p>Rientrano in questa voce anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i contributi agricoli unificati versati all'Inps ; 2. i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); 3. i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria. <p>Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.</p> <p>In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati.</p> <p>Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa. Tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, (a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico). ▪ I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

<p>Assegno periodico per il coniuge (RP22)</p>	<p>Gli oneri indicati in questo rigo sono gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.</p> <p>Non si possono dedurre e, quindi, non si devono indicare gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.</p>
<p>Contributi per gli addetti al servizio domestico (RP23)</p>	<p>Vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37.</p> <p>Si ricorda quindi che non può essere mai dedotta la parte a carico del lavoratore.</p>
<p>Contributi ad Istituzioni religiose (RP24)</p>	<p>Vanno indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose (es.: Chiesa Cattolica Italiana, Unione Buddhista Italiana, Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, ecc.)</p> <p>Ciascuna delle erogazioni è deducibile fino ad euro 1.032,91 per ciascun ente religioso.</p>
<p>Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (RP25)</p>	<p>Spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute da persone con disabilità.</p>
<p>Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (RP27-31)</p>	<p>Indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali.</p> <p>Nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro.</p>
<p>Altri oneri deducibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale; ▪ Contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; ▪ Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute; ▪ Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali; ▪ Somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2014 sono state restituite al soggetto erogatore e nazionali; ▪ Altri oneri deducibili, ovvero: assegni periodici corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale; gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.; i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore; il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2014; le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge; il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. ▪ Quota deducibile di investimento in start up

Si ricorda inoltre che quest'anno è stata introdotta una **nuova deduzione dal reddito complessivo** nel caso di **acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione**.



Si ricorda, infine, che, anche per l'anno 2014, sono state prorogate:

- la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

CHECK LIST

Scheda di raccolta dati - Oneri deducibili e detraibili

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Assegno periodico corrisposto al coniuge.		€
<input type="checkbox"/> Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.		€
<input type="checkbox"/> Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.	Massimo € 1.549,37	€
<input type="checkbox"/> Contributi previdenziali e assistenziali (es.: contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi Inail per casalinghe).	Anche volontari	€
<input type="checkbox"/> Spese mediche e assistenziali a disabili.		€
<input type="checkbox"/> Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.		€
<input type="checkbox"/> Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.		€
<input type="checkbox"/> Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.		€
<input type="checkbox"/> Contributi per Fondi integrativi del SSN.	Massimo € 3.615,20	€
<input type="checkbox"/> Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.	Massimo 2% del reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.	Massimo € 1.032,91	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a enti universitari di ricerca e enti parco.		€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche.	Massimo € 1.500,00	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali Onlus, Fondazioni e Associazioni riconosciute.	Massimo 10% reddito dichiarato e comunque non superiore a € 70.000,00	€
<input type="checkbox"/> Acquisto/costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione, entro 6 mesi dall'acquisto/termine di costruzione, con contratto di almeno 8 anni.	Massimo € 300.000,00 - deduzione del 20%	
<input type="checkbox"/> Altri oneri:		
-		€
-		€

Contributi per previdenza complementare	
Descrizione	Importo
<input type="checkbox"/> Contributi a deducibilità ordinaria.	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per familiari a carico.	€
<input type="checkbox"/> Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.	€

Oneri detraibili

Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. • Massimo detraibile € 1.291,00 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana. • Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti. 	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.	Massimo € 4.000,00	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.	Massimo € 2.582,28	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.	Massimo € 2.065,83	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.	Massimo € 2.582,28	€
<input type="checkbox"/> Interessi per prestiti o mutui agrari.	Fino al valore dei redditi dei terreni	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico).	<input type="checkbox"/> Spese mediche	€
	<input type="checkbox"/> Spese per acquisto di medicinali	Meno franchigia di € 129,11 €
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.	Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11)	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per portatori di handicap.		€
<input type="checkbox"/> Spese veicoli per portatori di handicap.	Massimo € 18.075,99	€
<input type="checkbox"/> Spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap.		€
<input type="checkbox"/> Spese di interpretariato per soggetti sordi.		€
<input type="checkbox"/> Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti.	1 sola volta in 4 anni	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.		€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.		€
<input type="checkbox"/> Spese per asili nido.	Non superiore a € 632,00 per ogni figlio	€
<input type="checkbox"/> Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.		€
<input type="checkbox"/> Spese veterinarie.	Franchigia di € 129,11 (massimo di € 387,34)	€
<input type="checkbox"/> Spese addetti assistenza personale.	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica	€
<input type="checkbox"/> Spese attività sportive per ragazzi.	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni)	€
<input type="checkbox"/> Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.	Massimo € 2.633,00	€
<input type="checkbox"/> Spese funebri.	Massimo € 1.549,37 a decesso	€
<input type="checkbox"/> Spese istruzione (anche familiari a carico).	Nei limiti di quelle statali	€
<input type="checkbox"/> Spese per intermediazione immobiliare.	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitaz. principale	€
<input type="checkbox"/> Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%.		€

Spese interventi recupero patrimonio edilizio			
Descrizione	Note	Importo	
<input type="checkbox"/> Spese interventi per recupero patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione del 50%	Spese sostenute nel 2014	€
<input type="checkbox"/> Spese per acquisto mobili a seguito di interventi per recupero patrimonio edilizio	Spese sostenute nel 2014	€
<input type="checkbox"/> Spese detrazione 41%	<ul style="list-style-type: none"> Spese sostenute: <ul style="list-style-type: none"> - nel 2006 relative a fatture emesse dal 1.01 al 30.09.2006. Rata n.: 	€
<input type="checkbox"/> Spese detrazione 36% - 50% anni precedenti	<ul style="list-style-type: none"> Spese sostenute: <ul style="list-style-type: none"> - negli anni dal 2001 al 2005 - nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1.01.2006 ovvero a quelle emesse dal 1.10 al 31.12.2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2013. Rata n.: 	€

Oneri con detrazione 55% - 65%			
Descrizione	Note	Importo	
<input type="checkbox"/> Spese per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici sostenute nel 2014	<input type="checkbox"/> Riqualificazione energetica su edifici esistenti	€
	<input type="checkbox"/> Interventi su involucro edifici	€
	<input type="checkbox"/> Installazione pannelli solari	€
	<input type="checkbox"/> Impianti climatizzazione	€
<input type="checkbox"/> Spese per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici anni precedenti	<input type="checkbox"/> Riqualificazione energetica su edifici esistenti	Rata n.	€
	<input type="checkbox"/> Interventi su involucro edifici	Rata n.	€
	<input type="checkbox"/> Installazione pannelli solari	Rata n.	€
	<input type="checkbox"/> Impianti climatizzazione	Rata n.	€

Detrazione per canoni di locazione			
Descrizione	Note	Importo	
<input type="checkbox"/> Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> € 300,00 per reddito fino a € 15.493,71 € 150,00 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 	€
<input type="checkbox"/> Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti stipulati a regime convenzionale	<ul style="list-style-type: none"> € 495,80 per reddito fino a € 15.493,71 € 247,90 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 	€
<input type="checkbox"/> Detrazioni per giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni per fitto abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71 	€
<input type="checkbox"/> Detrazione per lavoratori dipendenti che hanno una casa in affitto poiché hanno trasferito la propria residenza per motivi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71 € 495,80 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 	€

Erogazioni per le quali spetta la detrazione in percentuale			
Descrizione	Note	Importo	
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a partiti politici	<ul style="list-style-type: none"> Erogazioni comprese tra € 30 e € 30.000. Detrazione 26%. 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado	Detrazione 19%	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali alle Onlus	<ul style="list-style-type: none"> Massimo € 2.065,00. Detrazione 26% 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali associazioni di promozione sociale.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo € 2.065,83 Detrazione 19% 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo € 1.500,00 Detrazione 19% 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali attività culturali e artistiche	Detrazione 19%	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali enti operanti nello spettacolo	<ul style="list-style-type: none"> Massimo 2% del reddito dichiarato Detrazione 19% 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali fondazioni operanti nel settore musicale	<ul style="list-style-type: none"> Massimo 2% del reddito dichiarato Detrazione 19% In particolari ipotesi il limite è elevato al 30% 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali società Biennale di Venezia	<ul style="list-style-type: none"> Massimo 2% del reddito complessivo Detrazione 19% In particolari ipotesi il limite è elevato al 30% 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali società di mutuo soccorso	<ul style="list-style-type: none"> Massimo € 1.291,14 Detrazione 19% 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a favore dell'ospedale "Galliera" di Genova per l'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo	<ul style="list-style-type: none"> Massimo 30% dell'imposta lorda Detrazione 19% 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari, iniziative umanitarie, religione e laiche, gestite da fondazioni, associazioni e enti riconosciuti	<ul style="list-style-type: none"> Massimo € 2.065,83 Detrazione 24% 	€

DA SAPERE

UNICO 2015: detrazione e deduzione per locazione di alloggi

Di Paolo Parisi - da IPSOA QUOTIDIANO

In favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, è prevista una detrazione rapportata al reddito complessivo per il triennio 2014-2016: in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, gli interessati dovranno compilare il rigo RP71 dedicato agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.

Nelle imprese il reddito derivante dalla locazione di alloggi sociali sconta una deduzione del 40% sia ai fini IRPEF/IRPEF che IRAP. La non concorrenza alla formazione della base imponibile comporta, specularmente, l'indeducibilità delle spese sostenute a fronte di tali redditi.

L'art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 47/2014 reca **agevolazioni fiscali** per il **triennio 2014 - 2016** in favore dei **conduttori di alloggi sociali** adibiti ad **abitazione principale** attribuendo, per il suddetto arco temporale, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale una **detrazione** pari, complessivamente, a:

- 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 450 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.

La relazione illustrativa precisa che le detrazioni, avendo natura transitoria, sono disciplinate al di fuori della normativa del TUIR (il cui art. 16 è specificamente dedicato alle detrazioni per canoni di locazione).

Definizione di alloggio sociale

L'art. 1, D.M. 22 aprile 2008 definisce **alloggio sociale** "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato".

L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Rientrano nella predetta definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni e anche alla proprietà.

Attenzione

Il **canone di locazione** dell'alloggio sociale viene definito dalle Regioni, in concertazione con le ANCI regionali, in relazione alle diverse **capacità economiche** degli aventi diritto, alla composizione del **nucleo familiare** e alle **caratteristiche dell'alloggio**.

L'ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresì, della funzione sociale dell'alloggio.

Detrazione spettante

Alle detrazioni sopra riportate si applica la disciplina della detrazione per canoni di locazione prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, secondo la quale nell'ipotesi in cui la detrazione per canoni di locazione superi l'imposta lorda (diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 TUIR) riconosce un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 TUIR, consentendo, quindi, a tutti i soggetti che ne hanno diritto di usufruire del beneficio.

In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi

Gli interessati dovranno compilare il **rigo RP71** dedicata agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale e indicare il codice relativo alla detrazione di cui s'intende fruire nella **Colonna 1 (Tipologia)**. Nello specifico occorrerà indicare "4" Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.

Sezione V Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale
1	2	3	1	2	3
			4		

Mentre in **Colonna 2 (n. giorni)** occorrerà indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Ad esempio

Se il contratto di locazione decorre dal 1° ottobre 2014 (92 giorni) in dichiarazione s'indicherà:

Sezione V Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale
1	2	3	1	2	3
			4	92	

Nella **Colonna 3 (percentuale)**, inoltre, dovrà indicarsi 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto ovvero la diversa percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.

Sezione V Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale
1	2	3	1	2	3
			4	92	100

Attenzione

L'importo della detrazione spettante, da indicare nel **rigo RN12 colonna 1**, viene determinato in base al reddito complessivo, rapportato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 2 e alla percentuale indicata in colonna 3 del rigo RP71.

Deduzione dal reddito di impresa

L'art. 6, D.L. n. 47 dispone che i **redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali**, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, non concorrono alla formazione del **reddito d'impresa** ai fini delle imposte sui redditi (**IRPEF/IRES**), né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**), nella misura del 40%.

I redditi da locazione di alloggi sociali:

- di nuova costruzione ovvero
- per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale.

non concorrono nella misura del 40%:

- alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi;
- alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Attenzione

La non concorrenza alla formazione della base imponibile comporta, specularmente, l'**indeducibilità delle spese** sostenute a fronte di tali redditi (art. 109, comma 5, TUIR).

Tale previsione è valida **fino all'eventuale riscatto** dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

UNICO PF si adegua alla Consulta

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le **ultime modifiche** al mod. UNICO PF 2015 per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale (n. 55/2015), la quale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni (Regione Abruzzo, Legge n. 32/2014), con cui, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, erano state stabilite, in base a scaglioni di reddito, **diverse aliquote** da applicare per il calcolo dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Agenzia delle Entrate, provv. 14 maggio 2015, n. 66564

Codici tributo accertamenti catastali

L'Agenzia delle Entrate ha istituito **7 nuovi codici** tributo per il versamento, tramite mod. F24, delle somme accertate, in esito all'inosservanza della normativa catastale. Essi sono operativi a partire dal **1° giugno 2015**. Per le **spese di notifica** degli atti emessi dagli Uffici, resta fermo l'utilizzo del vigente **codice tributo 806T**.
Agenzia delle Entrate, ris. 13 maggio 2015, n. 50/E

TASI, nessun obbligo di modelli precompilati

Allo stato attuale, non sussiste alcun **obbligo** di invio di **modelli di pagamento TASI** preventivamente **precompilati** da parte dei Comuni, i quali devono comunque assicurare **servizi di assistenza** al contribuente comprensivi della compilazione dei bollettini di pagamento, su richiesta del contribuente stesso.
IFEL, nota 12 maggio 2015

IVA contributi pubblici per la formazione

L'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti del trattamento ai fini **IVA** delle somme di denaro erogate dalla PA nel settore della **formazione professionale**. Essa riconosce nei confronti degli enti che effettuano **operazioni imponibili** il diritto a portare in **detrazione** l'imposta versata su beni e servizi, anche se acquistati con i contributi pubblici.
Agenzia delle Entrate, circ. 11 maggio 2015, n. 20/E

Modifiche modelli 770 Ordinario e Semplificato

L'Agenzia delle Entrate ha modificato i **modelli 770 Semplificato** e **770 Ordinario** al fine di correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei modelli di dichiarazione. Tra le diverse modifiche, il prospetto SX "riepilogo dei crediti e delle compensazioni": il **rigo SX47** è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2014 il credito bonus IRPEF.
Agenzia delle Entrate, provv. 11 maggio 2015, n. 64322

Registro, agevolazione prima casa

Non decade dalle agevolazioni prima casa il contribuente che proceda, prima del termine di **cinque anni** dall'acquisto, alla cessione dell'immobile agevolato e al riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile **entro un anno dall'alienazione**.
Agenzia delle Entrate, ris. 11 maggio 2015, n. 49/E

Causale contributo Ente Nazionale Bilaterale

L'Agenzia delle Entrate ha istituito la nuova seguente causale contributo:
EBL1 - Ente Nazionale Bilaterale (E.N.Bi.)
per consentire il versamento dei contributi mediante **mod.F24**.
Agenzia delle Entrate, ris. 11 maggio 2015, n. 48/E

Causale contributo Ente Imprenditoria Ittica

L'Agenzia delle Entrate ha istituito la nuova seguente causale contributo:
EBII - Ente Bilaterale Imprenditoria Ittica
per consentire il versamento dei contributi mediante **mod.F24**.
Agenzia delle Entrate, ris. 11 maggio 2015, n. 47/E

Assonime sul ravvedimento operoso

Assonime puntualizza le **carenze** che rendono il nuovo ravvedimento operoso un istituto di **scarso appeal**, dopo le modifiche apportate dalla **legge di Stabilità 2015**:

- la rilevanza penale delle violazioni commesse (e "ravvedute")
- la mancata previsione di rateizzazione delle somme dovute
- l'impossibilità di sanare l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Assonime, circ. 11 maggio 2015, n. 15

Alluvione Emilia: versamenti sospesi

Il MEF ha disposto la sospensione - **fino al 30 settembre 2015** - dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi tra il 4 e 7 febbraio 2015 in Emilia Romagna. Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il **16 ottobre 2015** in un'unica soluzione.
Min. Finanze, decreto 8 maggio 2015 (G.U. 15 maggio 2015, n. 111)

Black list e regime CFC: aggiornamento Paesi

Si considerano Paesi con un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia quelli nei quali la **tassazione** è inferiore al **50%**. Il MEF, in attuazione della Legge di Stabilità 2015, ha pubblicato la "nuova" lista dei Paesi Black list ai fini dell'applicazione del **regime delle CFC**. Si tratta in sostanza della lista di cui al D.M. 21 novembre 2001, dalla quale sono stati espunti **Filippine, Malesia Singapore**. Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Min. Finanze, decreto 30 aprile 2015 (G.U. 11 maggio 2015, n. 107)

Nuove "black list" in Gazzetta

Il MEF attua le previsioni della **legge di Stabilità 2015**, secondo cui l'individuazione degli Stati o territori black-list è effettuata avendo riguardo al solo criterio dell'assenza di un adeguato sistema di **scambio di informazioni** con l'Italia. Sono stati, in particolare, **cancellati 21 Paesi** (D.M. 23 gennaio 2002), fra cui **Singapore, Emirati Arabi, Isole del Canale Isole Cayman, San Marino**. Inoltre, diversamente dal "vecchio testo" (che prevedeva una lista unica di Stati), il nuovo decreto prevede la suddivisione tra:

- paradisi fiscali "**puri**"
- paradisi fiscali **con eccezioni**
- paradisi fiscali limitatamente a **determinate tipologie societarie**.

Min. Finanze, decreto 27 aprile 2015 (G.U. 11 maggio 2015, n. 107)

LAVORO

NASpl: il vademecum dell'INPS

Arrivate le attese istruzioni operative di dettaglio circa la NASpl, che sostituisce l'ASpl e la mini ASpl con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° maggio 2015. Destinatari sono i **lavoratori dipendenti** ivi compresi gli **apprendisti**, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il **personale artistico** con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Disponibili i **servizi per la presentazione telematica** delle domande.
INPS, circ. 12 maggio 2015, n. 94

IMPRESA

Decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone

Il codice civile prevede regole specifiche in materia di decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone. Tra i vari uffici del registro delle imprese il MISE - Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Giustizia hanno rilevato disomogeneità applicative delle disposizioni. Tali disomogeneità rappresentino un sicuro e grave ostacolo all'ordinato svolgimento dell'attività delle imprese, nonché all'affidabilità delle notizie ricavabili dal registro. I ministeri hanno così emanato una direttiva congiunta volta ad uniformare il comportamento degli uffici del registro delle imprese sulle materie in questione.
Ministero dello Sviluppo economico e Ministero della Giustizia, Direttiva 19 maggio 2015

AGENDA

Scadenze dal 22 maggio al 5 giugno 2015

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
MAGGIO		
Lunedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile	
Venerdì 29	Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari	
Sabato 30	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
Domenica 31	Adempimenti di fine mese	
GIUGNO		
Lunedì 1	Comunicazione periodica intermediari finanziari	
	Presentazione degli elenchi Intra 12	
	Presentazione della dichiarazione Unico 2014 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati	
	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP	